

**In casi di assenze tali da superare il periodo di  
comporto, l'azienda può legittimamente licenziare il  
lavoratore anche se sussiste il nesso di causalità tra  
l'infortunio e l'assenza per malattia. La facoltà di  
recesso viene meno solo se c'è responsabilità ex  
art. 2087 c.c. del datore di lavoro**

[Download \(PDF, 306KB\)](#)